

## **Gruppo ERG**

Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate  
e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico



---

## Premessa

La presente Procedura contiene le disposizioni relative:

- alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate così come definite all'art.181 del T.U.F. (punti 1, 2 e 3 della Procedura);
- alle modalità da osservare per la comunicazione all'esterno di informazioni riguardanti ERG S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alla comunicazione ex art. 114 del T.U.F. delle informazioni privilegiate (punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Procedura).

Si segnala che la controllata quotata EnerTAD S.p.A. ha adottato una Procedura che si differenzia dalla presente solo per tenere conto del proprio specifico assetto di governance ed organizzativo.

### 1 Informazione privilegiata

- 1.1 Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, relativa ad un complesso di circostanze o di un evento comunque già verificatisi, concernente direttamente o indirettamente ERG S.p.A. e le società da essa controllate, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari quotati emessi da società del gruppo.
- 1.2 Gli eventi di cui al punto 1.1, da intendersi come eventi rilevanti, possono essere riconducibili, in via meramente esemplificativa, alle seguenti tipologie di dati e fatti gestionali:
  - informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative ad ERG S.p.A. ed alle sue controllate,
  - operazioni relative ai vari settori di business;
  - operazioni societarie straordinarie;
  - operazioni sul capitale e su strumenti finanziari emessi da società del Gruppo;
  - modifiche degli organi sociali e della struttura organizzativa;
  - eventi di carattere accidentale con rilevante impatto sull'andamento gestionale.
- 1.3 La presente Procedura si applica anche alle informazioni *market sensitive*, ovvero informazioni privilegiate *in itinere*, per tali intendendosi quelle informazioni che, pur non essendo ancora qualificabili come privilegiate, potrebbero diventarlo.

### 2 Gestione delle informazioni privilegiate

- 2.1 Quando nell'area di attività/responsabilità di una funzione aziendale di ERG S.p.A. o di sue controllate accade un evento, od inizia l'iter formativo di un evento, che, anche sulla base dei criteri interpretativi di cui al punto 1.2, possa essere ritenuto, ad un primo esame, di rilevante importanza, il Responsabile della funzione ne informa tempestivamente la Segreteria Generale fornendo alla stessa tutti gli elementi conoscitivi in quel momento disponibili.
- 2.2 La Segreteria Generale, se ritiene che l'evento segnalato, accaduto od in via di formazione, possa essere eventualmente considerato di per sé informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del T.U.F., ovvero tale da generare informazioni privilegiate, ne informa immediatamente il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di ERG S.p.A, il Presidente e l'Am-

ministratore Delegato della controllata eventualmente coinvolta, la Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali e la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, dando di ciò informazione anche alla funzione interessata.

- 2.3 L'Amministratore Delegato di ERG S.p.A., ricevuta l'informativa di cui al punto 2.2, sentite le persone e le funzioni sopra indicate, attribuisce all'evento la qualifica di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del T.U.F. o di evento tale da generare informazioni privilegiate.
- 2.4 Dal momento in cui l'evento è qualificato come informazione privilegiata, o tale da generare informazioni privilegiate, lo stesso deve essere trattato come informazione riservata e tutti coloro che ne sono, o che ne vengono successivamente a conoscenza, devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo seguente.

### **3 Registro**

- 3.1 I consiglieri, i sindaci, dirigenti e dipendenti di ERG S.p.A. e delle società da essa controllate che hanno accesso ad informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente ERG S.p.A. sono iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 115 bis del T.U.F. (d'ora in avanti "Registro").  
L'iscrizione ha luogo:
  - a) al momento dell'assunzione della carica o della funzione che consente ai soggetti sopraindicati l'accesso ad informazioni privilegiate;
  - b) al momento in cui i soggetti hanno accesso ad informazioni privilegiate generate da uno specifico evento.
- 3.2 Coloro che sono iscritti nel Registro sono obbligati a:
  - a) mantenere riservate le informazioni privilegiate di cui sono a conoscenza;
  - b) non comunicare tali informazioni a terzi se non nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del principio del *need to know*.
- 3.3 L'eventuale comunicazione deve avvenire, comunque, esclusivamente nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.
- 3.4 In particolare, la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi che agiscono in nome o per conto di ERG può avere luogo solo se essi sono soggetti ad obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. L'eventuale comunicazione di informazioni privilegiate a tali soggetti comporta la loro iscrizione nel Registro.
- 3.5 La Segreteria Generale è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro la cui gestione avviene secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegato A alla presente procedura.

#### **4 Diffusione dei comunicati**

- 4.1 L'Amministratore Delegato, nel caso in cui si verifichi un evento qualificato, in base a quanto previsto dal punto 2.3, come informazione privilegiata per la quale si rende applicabile quanto previsto dall'art. 114 del T.U.F., valuta, sentita la Segreteria Generale, la Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali e la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, se effettuare senza indugio la comunicazione al pubblico dell'evento stesso ovvero ritardarla come previsto nel punto 5.1 che segue.
- 4.2 Nel caso in cui un evento qualificabile come informazione privilegiata si verifichi nell'ambito dell'attività del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., sia la qualificazione dello stesso come informazione privilegiata che la decisione in ordine alla sua eventuale comunicazione al pubblico viene assunta dal Consiglio stesso, sentite, se del caso, le funzioni di cui al punto 4.1.
- 4.3 Nel caso in cui venga deciso di rendere pubblico l'evento, la Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali, d'intesa con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, la Segreteria Generale e la funzione interessata, predispone la bozza del comunicato da diffondere (in lingua italiana ed inglese).  
Il comunicato deve contenere gli elementi essenziali dell'informazione privilegiata in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul valore dell'azienda.  
Il testo del documento deve essere tale da consentire collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti eventualmente correlati.
- 4.4 La bozza del comunicato viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato della Capogruppo e del Presidente della controllata nella cui area di attività l'evento si è verificato.
- 4.5 Una volta approvato, il comunicato viene diffuso a cura della Segreteria Generale - Direzione Affari Societari, utilizzando il sistema telematico "Network Information System" (NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 4.6 Il comunicato viene successivamente trasmesso ai soggetti facenti parte della mailing list gestita dalla funzione Investor Relations ed agli organi di informazione italiani ed esteri a cura della Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali.
- 4.7 Il comunicato viene pubblicato nel sito internet aziendale e deve rimanere disponibile nel sito internet per almeno due anni.

#### **5 Ritardo nella diffusione dei comunicati**

- 5.1 L'Amministratore Delegato della Capogruppo, ove ne ricorra la necessità, potrà decidere di ritardare, ai sensi dell'art. 114, comma 3 del T.U.F. e dell'art. 66 bis del Regolamento Emittenti, la comunicazione al pubblico. In tal caso, la relativa comunicazione a Consob ai sensi dell'art.66 bis, comma 4 del Regolamento Emittenti verrà effettuata a cura della Segreteria Generale.

## **6 Comunicati congiunti**

- 6.1 Nel caso in cui, per ragioni di opportunità o in esecuzione di specifici accordi che lo prevedano, i comunicati relativi ad operazioni con terzi debbano essere diffusi in forma congiunta, la procedura di cui sopra sarà seguita con i necessari adattamenti fermo restando, comunque, il coinvolgimento delle funzioni aziendali previsto dalla procedura ed il rispetto della normativa vigente per gli emittenti quotati.

## **7 Informazione periodica**

- 7.1 La procedura di cui sopra deve essere seguita (punto 4.3 e seguenti) anche per i comunicati concernenti le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva:

- il progetto di bilancio
- la proposta di distribuzione dei dividendi
- il bilancio consolidato
- la relazione semestrale.

La procedura di cui sopra (punto 4.3 e seguenti) deve essere seguita anche per i comunicati relativi alle delibere con le quali vengono approvate le relazioni trimestrali nonché quelli relativi a delibere del cui contenuto comunque si ritenga necessario od opportuno dare comunicazione.

## **8 Incontri con analisti ed investitori**

- 8.1 ERG S.p.A. partecipa regolarmente ad incontri con analisti finanziari e operatori del mercato ed a webcasts in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti. In occasione di tali incontri può accadere che siano diffusi dati e notizie relative ad informazioni privilegiate che, pur non essendo idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (e quindi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 114 del T.U.F.), sono comunque idonei, quando resi pubblici, a produrre effetti sull'andamento delle contrattazioni sul mercato.
- 8.2 La documentazione da mettere a disposizione dei partecipanti all'incontro viene predisposta a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo la Direzione Pianificazione e Sviluppo e le altre funzioni di cui sia ritenuto opportuno il coinvolgimento.
- 8.3 La documentazione, dopo aver verificato che in essa non vi sia alcuna informazione privilegiata per la quale si renda necessaria l'applicazione dell'art. 114 del T.U.F. (nel qual caso si applicheranno i punti 4.3 e seguenti), viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato di ERG S.p.A. e, una volta approvata, inviata alla Segreteria Generale.
- 8.4 La Segreteria Generale, d'intesa con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, invia preventivamente (almeno un giorno prima) a CONSOB ed a Borsa Italiana S.p.A. una nota informativa contenente le seguenti informazioni:
- la data e luogo dell'incontro;
  - i principali argomenti che verranno trattati;
  - la documentazione che verrà messa a disposizione dei partecipanti all'incontro.

8.5 Nell'ipotesi in cui all'incontro con gli analisti non abbiano partecipato esponenti della stampa economica e si ritenga di dover seguire la Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, il relativo comunicato sarà redatto e diffuso seguendo (punto 4.3 e seguenti) la procedura prevista per la comunicazione delle informazioni privilegiate.

## **9 Dati previsionali**

9.1 ERG S.p.A. può diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti.

9.2 I dati previsionali destinati a pubblicazione, corredati da una breve nota di accompagnamento, vengono predisposti dalla Direzione Finanza.

9.3 I dati previsionali e la relativa nota vengono sottoposti all'approvazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e del Direttore Pianificazione e Sviluppo.

9.4 Per la redazione e la diffusione del relativo comunicato si seguirà (punti 4.3 e seguenti) la procedura prevista per le informazioni privilegiate.

9.5 Occorre specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. L'eventuale rilevante scostamento dei dati previsionali già diffusi deve essere comunicato al pubblico con le modalità di cui sopra.

Allegato A

---

## **Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate**

### **Criteri di tenuta e modalità di gestione**

#### **Impostazione**

Il Gruppo ERG ha adottato, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 115-bis del D. Lgs. n. 58/98, la seguente impostazione:

- il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via internet protetto da opportuni criteri di sicurezza;
- nell'ambito del Registro sono state istituite sezioni differenziate:
  - per società
  - per eventi specifici
- ogni singola sezione contiene l'elenco dei soggetti iscritti, la data di iscrizione e la motivazione sulla base della quale l'iscrizione è avvenuta.

#### **Sezioni per società**

Viene istituita un'apposita sezione del Registro per ognuna delle società del Gruppo ERG (ad eccezione della controllata quotata EnerTAD SpA che dispone di un proprio autonomo registro) nell'ambito della cui attività possono essere generate in modo ricorrente informazioni privilegiate.

In tali Registri sono iscritti i soggetti che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate generate dalla ricorrente attività aziendale.

#### **Sezioni per eventi specifici**

Al momento del verificarsi di un evento qualificato in base alla Procedura come evento tale da generare informazioni privilegiate viene istituita un'apposita sezione del Registro nel quale, su indicazione dell'Amministratore Delegato della società nell'ambito della cui attività l'evento si è verificato, vengono iscritti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso ad informazioni privilegiate generate in riferimento ad esso.

### **Responsabile**

La responsabilità della gestione del Registro è in capo alla Segreteria Generale cui spetta, pertanto, la messa in atto di ogni iniziativa diretta a garantire, in particolare, il costante aggiornamento del Registro stesso e, per quanto possibile, la tracciabilità dei flussi informativi diretti alle singole persone coinvolte.

### **Accesso al sistema**

L'accesso al sistema informatico nell'ambito del quale è istituito il Registro è consentito solo al Segretario Generale ed alle persone dallo stesso autorizzate.

### **Comunicazioni**

Le comunicazioni ai soggetti del loro inserimento nel Registro e di ogni successiva modificazione, nonché degli obblighi derivanti dal possesso di informazioni privilegiate e delle relative sanzioni in caso di violazione, viene effettuata dal Segretario Generale o dalle persone dallo stesso autorizzate anche con modalità informatiche.



ERG S.p.A.

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401533  
[www.erg.it](http://www.erg.it)

Sede Legale:  
via Nicola Piccinni, 2  
20131 Milano

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.  
Registro delle Imprese  
di Milano/Codice Fiscale 94040720107  
R.E.A. Milano n. 1344017  
Partita IVA 10122410151

